

	<p>Comune di Manfredonia (Prov. Foggia)</p> <p>Comando Polizia Locale</p>	
--	---	--

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

*Adottato con Delibera del Commissario Straordinario
con i poteri del Consiglio Comunale n. 18 del 29/09/2019*

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

<u>Art. 1 – Finalità</u>	5
<u>Art. 2 - Oggetto e ambito di applicazione</u>	5
<u>Art. 3 - Definizioni</u>	5
<u>Art. 4 - Vigilanza</u>	6

TITOLO II - NORME DI COMPORTAMENTO

CAPO I - SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITÀ'

<u>Art. 5 - Sicurezza urbana e pubblica incolumità</u>	7
<u>Art. 6 – Individuazione delle aree urbane da sottoporre a tutela del decoro (art. 9 del testo D.L. n. 14/2017)</u>	7
<u>Art. 7 - Prevenzione dei danneggiamenti e comportamenti vietati</u>	8
<u>Art. 8 – Altri comportamenti vietati</u>	10

CAPO II – DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE, DECORO URBANO E SICUREZZA URBANA

<u>Art. 9 – Articoli pirotecnici e fuochi d’artificio</u>	11
<u>Art. 10 - Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici</u>	11
<u>Art. 11 - Trasporto di oggetti pericolosi</u>	11
<u>Art. 12 - Sicurezza degli edifici pubblici o privati – edilizia residenziale pubblica</u>	11
<u>Art. 13 - Cautele per oggetti sospesi, liquidi e polveri</u>	12
<u>Art. 14 - Frequentazione di spazi pericolosi per l’incolumità individuale</u>	12
<u>Art. 15 - Convivenza civile, vivibilità, igiene e pubblico decoro</u>	12
<u>Art. 16 - Attività di carico e scarico di merci e materiali</u>	13
<u>Art. 17 - Sgombero neve</u>	13
<u>Art. 18 - Divieto di inzaccherare</u>	13
<u>Art. 19 - Comportamenti contrari all’igiene, al decoro e al quieto vivere</u>	13
<u>Art. 20 - Assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope</u>	14
<u>Art. 21 - Attività proibite e uso del suolo pubblico</u>	14
<u>Art. 22 - Esecuzione di giochi in luogo pubblico</u>	15
<u>Art. 23 - Recinzione e manutenzione terreni</u>	15
<u>Art. 24 - Tende, insegne, mostre, targhe e monumenti</u>	15
<u>Art. 25 - Decoro dei fabbricati e scritte sui muri</u>	15
<u>Art. 26 - Giardini, parchi, aree verdi e fontane</u>	16
<u>Art. 27 - Pulizia fossati</u>	16

Art. 28 – Divieto di campeggio libero	17
Art. 29 – Divieto di accattonaggio e mendicizia	17
CAPO III - PUBBLICA QUIETE E TRANQUILLITA' DELLE PERSONE	
Art. 30 - Pubblica quiete e tranquillità delle persone	18
Art. 31 - Rumori e schiamazzi per le strade	18
Art. 32 - Disturbo procurato dall'uso di dispositivi antifurto	18
Art. 33 - Abitazioni private	19
Art. 34 - Strumenti musicali	19
Art. 35 - Biblioteche civiche	19
CAPO IV - MESTIERI E ATTIVITÀ LAVORATIVE	
Art. 36 - Decoro nell'esercizio dell'attività lavorativa	19
Art. 37 - Negozi e articoli per soli adulti	19
Art. 38 - Obbligo di vendita delle merci esposte	20
Art. 39 - Modalità di esposizione merci e oggetti fuori dai negozi o per strada	20
Art. 40 - Divieto di uso di contrassegni, stemma e gonfalone del comune	20
Art. 41 - Mestieri ambulanti e altre attività	20
Art. 42 - Pubblici intrattenimenti e spettacoli viaggianti	20
Art. 43 - Raccolta stracci o altri oggetti	21
Art. 44 – Commercio in forma itinerante	21
Art. 45 – Divieto di contrattazione e acquisto di merce o servizi e relative sanzioni	21
Art. 46 - Misure di prevenzione contro l'abusivismo commerciale da attuare da parte degli ambulanti su posteggio all'interno dei mercati, fiere, manifestazioni ecc. e relative sanzioni pecuniarie ed accessorie ..	21
Art. 47 - Contrasto alle attività economiche che fungono da depositi merce per soggetti che operano la vendita abusiva	21
Art. 48 – Misure di prevenzione contro il trasporto e la detenzione di merce destinata alla vendita abusiva	22
Art. 49 - Volantinaggio e distribuzione di oggetti	22
TITOLO III – MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI	
Art. 50 – Disposizioni generali	22
Art. 51 – Tutela degli animali domestici	23
Art. 52 – Protezione della fauna selvatica	23
Art. 53 – Divieti specifici	23
Art. 54 – Conduzione sicura e custodia di cani e di altri animali	24
Art. 55 – Trasporto di animali su mezzi pubblici	25
Art. 56 – Animali liberi	25
TITOLO IV - MEDIAZIONE SOCIALE, EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' E ASSISTENZA ALLE PERSONE	

Art. 57 - Mediazione sociale ed educazione alla legalità	26
Art. 58 - Accompagnamento di persone in difficoltà e minori	26
Art. 59 - Trattamenti Sanitari Obbligatoriosi e Accertamenti Sanitari Obbligatoriosi	27
TITOLO V – SISTEMA SANZIONATORIO	
Art. 60 – Sistema sanzionatorio	27
Art. 61 - Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità	27
Art. 62 - Rimessa in pristino o rimozione delle opere di non immediata attuabilità	27
Art. 63 - Diffida amministrativa	28
Art. 64 - Sanzioni e procedure di ricomposizione	28
Art. 65 – Proventi delle sanzioni: destinazione	29
Art. 66 – Entrata in vigore e abrogazione di norme previgenti	29

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1- Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali e generali dell'ordinamento e delle norme di legge, l'insieme delle misure volte ad assicurare la serena e civile convivenza, prevenendo gli illeciti che possano recare danni o pregiudizi alle persone e regolando il comportamento e le attività dei cittadini all'interno del territorio comunale, al fine di tutelare la tranquillità sociale, la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, il decoro ambientale, la qualità della vita dei cittadini ed in particolar modo dei soggetti deboli, degli anziani, dei bambini, dei disabili e dei soggetti comunque svantaggiati. Esso è espressione della funzione di polizia amministrativa locale attribuita al Comune dall'art. 118 della Costituzione e dall'art. 158 c. 2 del D.Lgs. 31/03/1998 n. 112.

2. Per "polizia amministrativa locale" si intende, l'insieme delle misure dirette a consentire a tutta la popolazione cittadina l'esercizio dei propri diritti, ad evitare danni o pregiudizi a persone fisiche, giuridiche ed alle cose nello svolgimento delle attività relative alle materie nelle quali il Comune esercita le

competenze attribuite dalla legge, senza che siano lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica come definiti all'art. 159 c. 2 del D.Lgs. 31/03/1998 n.112.

Art. 2 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, detta norme autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- a) sicurezza urbana e pubblica incolumità;
- b) convivenza civile, vivibilità, igiene e pubblico decoro;
- c) pubblica quiete e tranquillità delle persone;
- d) disciplina dei mestieri e delle attività lavorative;
- e) mediazione sociale, educazione alla legalità e assistenza alle persone;
- f) protezione e tutela degli animali.

2. Il presente Regolamento si applica su tutto il territorio comunale.

3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine "Regolamento" senza alcuna specifica, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del perseguimento degli scopi di cui all'articolo 1 del presente Regolamento, si definiscono:

- a) "**ambiente urbano**" l'insieme delle relazioni complesse che intercorrono tra le componenti sociali, urbanistiche, fisiche e biologiche della città. L'equilibrio tra spazio pubblico e spazio privato, socialità e riservatezza, funzionalità e bellezza, lavoro e tempo libero, fra diverse realtà sociali e diverse generazioni, serve a garantire le condizioni ideali di vita;
- b) "**arredo urbano**" l'insieme di oggetti, manufatti e dispositivi necessari alle esigenze di fruizione, decoro e attrattività dello spazio pubblico urbano. Tale insieme si riferisce all'abitabilità dello spazio pubblico e privato come panchine, tavoli, fontane, elementi artistici, fioriere, portarifiuti, pensiline, cancellate, recinzioni, ecc.; alla viabilità e alla segnaletica come semafori, pannelli informativi, cartelli stradali, targhe, paracarri, dissuasori ecc.; ai sistemi di illuminazione pubblica lampioni, fari ecc..
- c) "**artisti di strada**" coloro che, non essendo soggetti all'autorizzazione di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S., svolgono attività su suolo pubblico o ad uso pubblico senza l'impiego di palcoscenico, di platea, di apprezzabili attrezzature ed esprimono la loro arte tramite espressioni di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo allo scopo di divertire e di intrattenere i passanti senza pretendere alcun compenso, ma avvantaggiandosi di eventuali offerte spontanee degli spettatori (es. giocolieri, mimi, danzatori, saltimbanchi, cantanti, suonatori, musicisti, ecc.);
- d) "**assistenza alle persone**" il sostegno delle persone malate o disperse, indigenti o in situazioni di marginalità, ovvero l'attività volta al sostegno dei minori non accompagnati;
- e) "**campeggio**" l'installazione di una tenda per dimorarvi anche temporaneamente oppure la sosta con autoveicolo, autocaravan o caravan fuori dalle apposite aree attrezzate con attendamento e/o presenza di tavoli, sedie, fornelli ecc. e/o con il veicolo che emette deflussi propri e/o occupa la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio del veicolo medesimo;
- f) "**convivenza civile, vivibilità, igiene e pubblico decoro**" tutti i comportamenti e le situazioni che danno luogo all'armonioso vivere comune dei cittadini, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie attività e del civile impiego del tempo libero, nonché l'insieme degli atti che rendono l'aspetto urbano conforme alle regole di decenza comunemente accettate;
- g) "**educazione alla legalità**" le azioni che il Comune intraprende per affermare la cultura del rispetto delle norme di convivenza, informando i cittadini soprattutto in giovane età e prevenendo la commissione degli illeciti negli spazi pubblici;
- h) "**fruizione di beni comuni**" il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni;
- i) "**mediazione sociale**" l'attività volta a favorire l'integrazione, la convivenza civile e la bonaria risoluzione dei conflitti;

- j) **“mestiere ambulante”** (ex art. 121 T.U.L.P.S.) l'attività effettuata su area pubblica e consistente in un servizio ai passanti, che può comprendere la custodia o il noleggio di cose o animali, la pulizia della persona e delle cose, ovvero le dimostrazioni e l'esercizio d'arte, di ballo e di recitazione, di abilità, di piccolo intrattenimento o spettacolo anche musicale tramite esibizione personale e produzione di opere dell'ingegno a carattere creativo, a scopo di lucro con raccolta di offerte o tariffa ma senza vendita di merce;
- k) **“pubblica decenza”** bene tutelato dal legislatore che regola, in luogo pubblico o aperto al pubblico, ogni comportamento, espressione o scritto contrario alle norme di riserbo e convenienza sociale;
- l) **“pubblica quiete e tranquillità delle persone”** la tranquillità e la pace della vita dei cittadini, anche singoli, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo;
- m) **“spazi e aree pubbliche o a uso pubblico”** luoghi fisici caratterizzati da un uso sociale collettivo e/o su cui non sia esercitato alcun uso esclusivo;
- n) **“utilizzo di beni comuni”** l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Art. 4 - Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, ai componenti del Corpo di Polizia Locale, agli appartenenti a tutte le Forze di Polizia e agli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ai dipendenti comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Unità Sanitarie Locali, alle guardie ecologiche volontarie (GEV) previste dalla normativa vigente.
2. Possono essere attribuite in via accessoria le funzioni di accertamento delle violazioni al presente Regolamento a dipendenti comunali, diversi dagli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, o a dipendenti di società o aziende partecipate del Comune e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con il Comune, a personale di enti preposti alla vigilanza o ad appartenenti di associazioni o ad individui selezionati previo svolgimento di apposito corso di formazione con superamento d'esame finale.
3. Il personale indicato al comma 1 può, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere a ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e dell'individuazione dei responsabili delle violazioni medesime. Inoltre, il personale indicato al comma 1 può anche procedere all'accertamento delle violazioni mediante acquisizione di segnalazioni da parte di cittadini supportate da rilievi fotografici, documentazione audiovisiva o altre forme descrittive.
4. Per le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, si rinvia al TITOLO V del presente Regolamento.

TITOLO II – NORME DI COMPORTAMENTO

CAPO I – SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITA'

Art. 5 - Sicurezza urbana e pubblica incolumità

1. Per "incolumità pubblica" si intende l'integrità fisica della popolazione, mentre per "sicurezza urbana" si intende, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 20.02.2017, n. 14 (convertito in Legge n. 48 del 18.04.2017), il bene pubblico che si riferisce, specificatamente, alla vivibilità e al decoro della città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione di natura urbanistica, sociale e culturale e al recupero delle aree o dei siti più degradati, all'eliminazione di fattori di marginalità e di esclusione sociale, alla prevenzione della criminalità, soprattutto del tipo predatorio, alla promozione della cultura, del rispetto della legalità e all'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente lo Stato, la Regione ed il Comune, anche con interventi integrati nel rispetto delle rispettive competenze.

2. Nei luoghi pubblici, come nelle private dimore, è fatto divieto a chiunque di causare pericolo all'incolumità delle persone, alle loro attività o alla loro libera e tranquilla circolazione, e di creare turbativa e/o causare molestie o disturbo.

3. E' fatto divieto di intralciare o mettere in pericolo, in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, la libera e sicura circolazione di persone con ridotta capacità motoria, a titolo esemplificativo e non esaustivo: occupando gli spazi destinati ai disabili, le rampe e gli scivoli per le carrozzine, i corrimani delle gradinate, i percorsi per non vedenti. Gli uffici pubblici nell'autorizzare o consentire attività, eventi, spettacoli, impongono prescrizioni che tengono conto di quanto sopra.

4. Per particolari esigenze di sicurezza e di tutela della pacifica convivenza civile il Sindaco, con ordinanza contingibile e urgente, può vietare comportamenti che risultino non consoni al decoro dell'ambiente ed alla pubblica decenza oppure che possano arrecare disturbo e senso di insicurezza o creare limitazioni o intralci alla normale fruibilità degli spazi pubblici e privati da parte dei cittadini e dei residenti in particolari aree vie e piazze cittadine, laddove, si venga a creare una situazione di allarme sociale legata a fenomeni di tale genere. Può, altresì, in occasione di manifestazioni sportive e non (ad esempio in occasione di partite di calcio, concerti, ecc.), vietare la vendita/somministrazione/consumo: di bevande in bottiglie di vetro o in lattine di qualunque genere e/o di bevande alcoliche e superalcoliche in contenitori di qualunque specie e materiale.

Art. 6 – Individuazione delle aree urbane da sottoporre a tutela del decoro (art. 9 D.L. n.14/2017)

1. Fermo il rispetto del diritto alla circolazione sancito dall'art. 16 della Costituzione, l'esercizio di tale diritto non deve avvenire in contrasto con il diritto all'integrità fisica e psichica degli altri cittadini, e deve essere consentita l'accessibilità e la libera fruibilità degli spazi pubblici, come ribadito dall'art. 1 del presente Regolamento, da parte di tutta la collettività.

2. Chiunque ponga in essere condotte che impediscano di fatto l'accessibilità e la fruizione delle infrastrutture della mobilità o delle relative pertinenze (così come previsto dall'art. 9 comma 1 del D.L. n. 14/2017, convertito con Legge n. 48/2017) o delle aree urbane elencate nel successivo comma 3 (art. 9 comma 3 del D.L. n. 14/2017, convertito con Legge n. 48/2017), oltre alla sanzione amministrativa prevista dalla normativa vigente, contestualmente all'accertamento della condotta illecita, potrà essere soggetto all'ordine di allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto, nelle forme e con le modalità previste dagli articoli 9 e 10 del D.L. n. 14/2017 convertito con Legge n. 48/2017.

3. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 9 del D.L. n. 14/2017, convertito con Legge n. 48/2017, si individuano di seguito le aree nelle quali si applicano le misure di cui al comma precedente:

- a. le aree adiacenti tutti i plessi scolastici di ogni ordine e grado, nonché relative pertinenze e parcheggi entro un raggio di 100 metri, dove la presenza assidua di giovani, ed in particolare di minori, suggerisce di prestare una particolare attenzione alle frequentazioni e ai comportamenti devianti eventualmente agiti;
- b. le aree verdi adibite a verde pubblico;

- c. l'area dell'Ospedale S. Camillo De Lellis, nonché le aree esterne adiacenti il plesso ospedaliero;
- d. l'ingresso e le adiacenze dei presidi di cura pubblici e/o privati;
- e. l'ingresso e le adiacenze dei luoghi di culto;
- f. l'ingresso, le adiacenze e l'interno dell'area cimiteriale;
- g. Piazza della Libertà area antistante la stazione ferroviaria e l'attigua area di parcheggio;
- h. Porto Turistico "Marina del Gargano", limitatamente alle aree interne aperte all'uso pubblico e ove insistono le attività commerciali e i pubblici esercizi;
- i. l'area del centro storico ed i monumenti ivi presenti, ricompresa all'interno delle seguenti vie e loro intersezioni: Via delle Antiche Mura (Nord), Lungomare N. Sauro – P.le Ferri (Sud), V.le dell'Arcangelo – Via dell'Arcangelo (Est), Via Palatella – P.zza Marconi (Ovest);
- j. zone interessate da consistenti flussi turistici (Lungomare del Sole, V.le Miramare, Riviera Acqua di Cristo);
- k. luoghi sensibili del territorio comunale per la presenza di beni monumentali, storici, artistici o di particolare sensibilità popolare e specificatamente:
 1. Ipogei;
 2. Basilica di Siponto;
 3. Abbazia di S. Leonardo;
 4. Castello e Fossato del Castello;
 5. Monumento ai Caduti in P.zza Castello;
 6. Monumento a Re Manfredi in P.le Ferri;
 7. Piazza del Donatore;
 8. Monumento "Incontro al Vertice" in V.le Miramare – La Rotonda.

4. Ai sensi dell'art. 817 Codice Civile e per gli effetti di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 9 D.L. n. 14/2017 convertito con Legge n. 48/2017, sono pertinenze delle infrastrutture destinate alla mobilità, a titolo esemplificativo: i mezzi di trasporto, le aree accessorie alla struttura primaria quali viali d'ingresso, gli spazi e le aree verdi, le scale, le gradinate, i piazzali, i parcheggi a servizio dell'infrastruttura di trasporto, le fermate, le pensiline, i capolinea e le stazioni degli autobus del trasporto pubblico urbano ed extraurbano.

Art. 7 - Prevenzione dei danneggiamenti e comportamenti vietati

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro della Città è vietato:

- a) manomettere o danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso installati, salvo che per interventi di manutenzione eseguiti nel rispetto delle norme in proposito, da soggetti a tale scopo autorizzati;
- b) imbrattare con scritte e disegni o danneggiare monumenti, edifici pubblici, facciate o porte di edifici privati (art. 639 C.P.);
- c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e di sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
- d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonchè legarsi o incatenarsi ad essi;
- e) collocare, affiggere o appendere alcunchè su beni pubblici e, ove non autorizzati, sulle altrui proprietà. E' ammessa la breve esposizione di messaggi nel giorno di particolari festeggiamenti purchè in conformità con le prescrizioni del Codice della Strada e senza in alcun modo danneggiare i supporti e siano rimossi nella medesima giornata al termine dell'evento. In ogni caso il messaggio non deve riportare contenuti contrari alla moralità, al buon costume o alla pubblica decenza;
- f) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per se o per gli altri o procurare danni;

- g) lanciare e collocare sui veicoli in sosta e/o sul suolo pubblico volantini o simili;
- h) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi o impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche.
- i) In conformità a quanto previsto dall'articolo 50, commi 5 e 7 ter, del Decreto Legislativo n. 267/2000, modificato dal Decreto legge n. 14/2017 (convertito nella legge 18 aprile 2017, n. 48), è vietato il consumo di bevande alcoliche, salvo negli esercizi pubblici con relativi plateatici regolarmente autorizzati, ovvero in occasione di specifiche manifestazioni ed eventi autorizzati o organizzati dall'Amministrazione Comunale, in tutti i giardini pubblici, nelle immediate adiacenze di esercizi commerciali ed artigianali, uffici pubblici, uffici privati con affaccio diretto sulla pubblica via ed anche su quella privata aperta all'uso pubblico di tutto il territorio comunale, sulla carreggiata in genere e, in particolare, in prossimità delle intersezioni stradali, sui mezzi di trasporto pubblico e nelle aree di sosta e di fermata dei mezzi pubblici nonché nei luoghi sensibili del territorio comunale per la presenza di beni monumentali, storici, artistici o di particolare sensibilità popolare ed in tutte le aree individuate nell'art. 6. Il divieto di cui alla presente lettera i) si applicherà, inoltre, anche alle zone o aree di cui all'articolo 1, comma 4, del D.Lgs 25 novembre 2016, n. 222, a seguito della loro delimitazione adottata con la procedura di cui al medesimo articolo del D.Lgs 222/2016. L'ampliamento delle aree in cui vige il divieto potrà avvenire sempre con ordinanza adottata dal Sindaco, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di degrado del territorio; Gli organi di vigilanza possono disporre il sequestro dei contenitori ai sensi dell'art. 60 comma 11;
- l) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
- m) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrarie al pubblico decoro o che possano arrecare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone o, in ogni modo, essere causa di pericoli, inconvenienti, compreso lo sputo, la bestemmia e l'uso di turpiloquio, nonché soddisfare le esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
- n) accendere fuochi o gettare oggetti accesi sulle strade e nei luoghi di pubblico passaggio, nonché sparare mortaretti o articoli similari, causando pericolo o disturbo alle persone. Su suolo pubblico ed aree ad uso pubblico, non attrezzate, non è consentito l'uso di bracieri, griglie e barbecue, salvo autorizzazione.
- o) fatto salvo quanto previsto dall'art. 59 del T.U.L.P.S., all'interno del centro urbano è vietato dare fuoco nei campi, cortili e giardini alle stoppie, foglie secche, ramaglie e qualsiasi altro materiale ad una distanza minore di 100 metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materia infiammabile o combustibile. Anche quando è stato acceso il fuoco nei modi e alle distanze suindicate, bisogna adottare tutte le cautele necessarie per la salvaguardia dell'altrui proprietà e chi ha acceso il fuoco deve essere sempre presente e con un numero di persone in grado di controllare le fiamme fino quando esse non saranno spente. L'attività dovrà, comunque, essere sospesa qualora crei fastidio al vicinato per via dei fumi, anche a causa della situazione meteorologica. Fatto salve eventuali comunicazioni all'Autorità di P.S., possono effettuarsi, previa comunicazione ai Vigili del Fuoco ed alla Polizia Locale, nel rispetto delle prescrizioni di legge e del presente comma, i cosiddetti fuochi e falò tradizionali, a condizione che assieme al materiale legnoso e vegetale da bruciare non siano riportati materiali inquinanti o che siano da considerarsi rifiuti da conferire diversamente secondo la normativa ambientale vigente;
- p) nei solai è vietato depositare combustibili o qualsiasi altro materiale di facile combustione. Parimenti nelle gabbie di scale, atri, corridoi e ballatoi di disimpegno non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali per imballaggio, casse, carta straccia e simili o, comunque, ingombri che ostacolano il passaggio delle persone;
- q) E' fatto, inoltre, divieto a chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività, lavorativa o meno, di produrre esalazioni moleste verso luoghi pubblici o privati.
- r) a salvaguardia del libero utilizzo degli spazi pubblici, del decoro urbano, dell'integrità del patrimonio pubblico e privato e dell'incolumità pubblica, è vietato nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, lanciare uova, farina o altre sostanze atte ad imbrattare, sporcare o deturpare, anche temporaneamente, suolo, edifici, cose e persone nonché lanciare sassi e bombe d'acqua che possano ledere persone o animali. E' consentito l'uso di coriandoli e stelle filanti, anche spray, durante il periodo carnevalesco ma è vietata la

vendita e l'uso di spray contenenti schiuma e di materiale esplosivo o che possa arrecare nocumento alle persone e ai luoghi.

2. Nelle fontane pubbliche è vietato:

- a) utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, indumenti e simili;
- b) bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o nelle fontane pubbliche.

Art. 8 – Altri comportamenti vietati

1. A tutela dell'incolumità e dell'igiene pubblica è vietato:

- a) ammassare ai lati o davanti alle case qualsiasi oggetto, fatta salva la disciplina del sistema di raccolta dei rifiuti denominata "porta a porta", ovvero nel caso di situazioni eccezionali e a condizione, in quest'ultimo caso, che vengano rimossi nel più breve tempo possibile d'accordo con l'ente incaricato della raccolta dei rifiuti urbani;
 - b) utilizzare cortili, balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali che creino disagi e inconvenienti igienici, salvo che per situazioni eccezionali, siano rimossi nel più breve tempo possibile;
 - c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, o nei vani delle aperture sulla pubblica via o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, vasi di fiori, fioriere, ombrelloni da sole o altra cosa mobile che non sia convenientemente assicurata contro ogni pericolo di caduta. Le finestre, vetrate e imposte devono essere assicurate in modo da evitare che agenti atmosferici possano causare caduta di vetri o ante;
 - d) innaffiare vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni, pulire balconi e terrazze procurando gocciolamento o deflusso di acqua sulla strada o sulle parti sottostanti il fabbricato;
 - e) pulire tappeti, stuoie, stracci, tovaglie o simili, quando ciò determini disturbo;
 - f) tenere le ringhiere e le recinzioni di aree private prospicienti la pubblica via o le aree private aperte al pubblico transito in pessimo stato di manutenzione;
 - g) collocare vetri, sporgenze acuminate o taglienti o fili spinati sulle recinzioni confinanti con aree pubbliche o aperte al pubblico, ovvero su spazi condominiali che, per la loro altezza e posizionamento, possono essere potenzialmente pericolose per le persone;
 - h) procedere in luoghi pubblici o aperti al pubblico al lavaggio di veicoli in genere. Dovrà essere evitato lo scolo di acqua derivante dal lavaggio sul suolo pubblico, ancorché proveniente da una proprietà privata per qualsiasi operazione effettuata.
 - i) lasciare in sosta velocipedi che si presentano in evidente stato di abbandono. È altresì proibito collocare, appoggiare, legare o incatenare velocipedi ad elementi di arredo urbano, alberi, monumenti, recinzioni, aiuole o aree verdi o, senza il consenso dell'avente titolo, a proprietà private quali cancelli, serrande e simili poste in adiacenza alla pubblica via. Nei casi di necessità e urgenza, di cui si dà atto nel verbale di rimozione, gli agenti accertatori procederanno senza ritardo alla rimozione. Negli altri casi sul velocipede sarà apposto un avviso e dopo 15 giorni dall'apposizione dell'avviso, senza che il velocipede sia stato spostato, gli agenti accertatori procederanno alla sua rimozione. La rimozione del velocipede potrà sempre essere effettuata anche eliminando gli ostacoli che ne impediscono lo spostamento. Se per lo stato di conservazione il velocipede rimosso sia da considerare "rottame" deve essere immediatamente conferito ad un centro di raccolta per la sua demolizione. I velocipedi rimossi sono depositati e custoditi in apposita area e saranno restituiti ai soggetti che ne dimostrino la legittima proprietà. I velocipedi non reclamati verranno considerati come cose ritrovate ai sensi degli artt. 927 e seguenti del codice civile. In ogni caso la restituzione del velocipede all'avente titolo avverrà previo pagamento delle spese di rimozione e custodia.
2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.

CAPO II – DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE, DECORO URBANO E SICUREZZA URBANA

Art. 9 – Articoli pirotecnici e fuochi d'artificio

1. Ferma restando l'applicazione delle specifiche norme qualora la fattispecie costituisca reato, è vietato, salva quanto espressamente autorizzato dalla competente Autorità locale di Pubblica Sicurezza e dall'Amministrazione Comunale, far esplodere petardi, articoli pirotecnici o fuochi d'artificio di qualunque genere, ad eccezione di quelli aventi un livello di rumorosità trascurabile (Cat. F1 ed F2 di cui all'art. 3 del D.lgs. n. 123/2015), nelle aree pubbliche del Centro Storico cittadino;
2. Al di fuori delle suddette aree del Centro Storico, l'utilizzo di articoli pirotecnici o fuochi d'artificio di qualunque genere non deve produrre disturbo, danno o molestia a persone o animali ovvero conseguenze di qualsiasi genere o natura sugli spazi pubblici del Comune di Manfredonia;
3. E' fatto in ogni caso divieto di utilizzare petardi, articoli pirotecnici o fuochi d'artificio di qualunque genere, ad eccezione di quelli ad esclusivo effetto luminoso, in tutto il territorio del Comune di Manfredonia in casi di assembramento spontaneo o meno, salvo quanto espressamente autorizzato dalla competente Autorità locale di Pubblica Sicurezza e dall'Amministrazione Comunale;
4. E' sempre fatto obbligo ai proprietari di animali d'affezione di vigilare e attivarsi affinché il disagio determinato dagli scoppi non porti gli animali alla fuga esponendoli al rischio di smarrimento e/o investimento;
5. Le violazioni di cui sopra comportano l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività vietata.

Art. 10 - Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici

1. Ogni verniciatura fresca prospiciente la pubblica via o le aree frequentate, qualora sia potenzialmente a contatto con i passanti, dovrà essere adeguatamente segnalata con cartelli o protetta in modo da non recare nocumento ad alcuno.
2. Gli offendicula ed ogni manufatto o attrezzatura esposta al potenziale contatto con il pubblico dovrà essere installata o posizionata o protetta in modo da non causare pericolo per la collettività.
3. E' proibito eseguire sulle soglie delle abitazioni e dei fondi, o sui davanzali delle finestre, o su terrazze e balconi, lavori o comunque altre opere che in qualsiasi modo rechino molestia o mettano in pericolo la pubblica incolumità.

Art. 11 - Trasporto di oggetti pericolosi

1. E' fatto divieto di trasportare, caricare e scaricare anche a mano, senza le opportune precauzioni, vetri, ferri, bastoni appuntiti, spranghe ed ogni altro oggetto che potrebbe causare, pericolo per la collettività.
2. E' fatto divieto d'attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli o altri strumenti da taglio che non siano opportunamente smontati o protetti in modo da evitare pericolo o danni ai passanti.

Art. 12 - Sicurezza degli edifici pubblici o privati – edilizia residenziale pubblica

1. Ferme restando le disposizioni del Regolamento urbanistico edilizio comunale, è fatto obbligo di mantenere ogni edificio pubblico e privato e le relative pertinenze, in buono stato di manutenzione, pulizia e decoro in ogni sua parte, al fine di prevenire pericoli, cadute, allagamenti, incendi.
2. Al fine di garantire l'igiene, la prevenzione incendi e la stabilità degli immobili gli edifici privati devono essere mantenuti in sicurezza per quanto riguarda il peso degli arredi, dei depositi, della tipologia degli oggetti detenuti. E' altresì obbligatorio conservare e mantenere in condizione di pulizia e decoro i muretti e cancelli di recinzione, le targhette relative ai numeri civici, ai numeri interni e le targhe riportanti i dati dell'amministratore di condominio.

3. E' fatto divieto di dimorare in locali adibiti ad attività lavorative in modo promiscuo con attrezzature e macchinari. Qualora si accerti la corresponsabilità del proprietario o detentore a qualunque titolo dei beni destinati all'attività lavorativa i macchinari e le attrezzature potranno essere sequestrati. Il Sindaco può disporre con specifica ordinanza lo sgombero dei locali o parte di essi. Analogamente si procede per i locali abusivamente adibiti a dimora ovvero per i locali abitati da un numero eccessivo di persone tale da pregiudicare la sicurezza o l'igiene di persone e cose.

4. Gli edifici e le aree in disuso devono essere mantenuti in sicurezza ed in stato decoroso. Si dovranno inoltre attuare tutti gli accorgimenti possibili al fine di evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, anche chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso.

5. Il Comune procederà a diffidare i proprietari e/o i locatari che non rispettino le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo, invitandoli ad adeguarsi entro un termine congruo e copia del provvedimento di diffida sarà affisso sull'ingresso dello stabile. Contestualmente viene data comunicazione al proprietario e/o locatario che in caso di mancato adempimento si procederà d'ufficio imputando ai medesimi le relative spese.

Art. 13 - Cautele per oggetti sospesi, liquidi e polveri

1. E' fatto obbligo di fissare adeguatamente con tutte le debite cautele, infissi, vasi e ogni altro oggetto sospeso su aree pubbliche o private.

2. Nei luoghi pubblici o privati è fatto divieto di produrre lo stillicidio di acqua o di altri liquidi, con eccezione per le aree agricole ed i giardini, ovvero di causare la caduta di terra o l'emissione di polveri ad esempio sbattendo tappeti, tovaglie e simili.

Art. 14 - Frequentazione di spazi pericolosi per l'incolumità individuale

1. E' fatto divieto di salire su inferriate, cancellate, e altri luoghi dai quali si possa essere causa di fastidio per i passanti.

2. E' vietato salire, sostare o camminare, collocare oggetti di qualsiasi specie, senza giustificato motivo, su tetti, cornicioni, inferriate, cancellate e simili, spallette di fiumi e torrenti, pigne dei ponti o ogni altro luogo che costituisca pericolo per la propria o altrui incolumità.

3. Per particolari esigenze di sicurezza, di decoro e di rispetto della pacifica convivenza civile, il Sindaco può con propria ordinanza vietare comportamenti che risultino non consoni al decoro dell'ambiente e alla pubblica decenza, oppure possano arrecare disturbo e senso di insicurezza, o creare limitazioni o intralci alla normale fruibilità degli spazi pubblici e privati da parte dei cittadini e dei residenti in particolari aree vie e piazze cittadine, laddove, si venga a creare una situazione di allarme sociale legata a fenomeni di tale genere.

Art. 15 - Convivenza civile, vivibilità, igiene e pubblico decoro

1. Il Comune garantisce la civile convivenza attraverso l'attività di prevenzione e controllo del territorio al fine di tutelare i necessari requisiti di igiene e pubblico decoro che rappresentano presupposti indispensabili per consentire ad ogni cittadino eguali condizioni di vivibilità. La Polizia Locale, nei casi di contrasto o conflitto sociale, ricerca e propone soluzioni di mediazione tra le diverse esigenze.

2. E' fatto divieto a chiunque di causare col proprio comportamento, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, turbamento all'ordinata convivenza civile, recare disagio o compiere atti contrari alla pubblica decenza.

3. E' fatto divieto a chiunque di pregiudicare in qualsiasi modo l'igiene della propria o altrui abitazione, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato. In particolare è vietato abbandonare o depositare rifiuti sul suolo pubblico, gettare o disperdere carte, bottiglie, lattine, involucri, mozziconi di sigarette e qualsiasi altro oggetto anche di piccolo volume. Fermo restando quanto previsto per le attività mercatali, nella normativa generale e settoriale, è fatto obbligo a chiunque eserciti qualsiasi attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di tre metri,

nonché all'effettuazione delle operazioni necessarie a svolgere una corretta e puntuale raccolta differenziata dei rifiuti.

4. E' fatto obbligo agli amministratori dei condomini di apporre all'esterno dei fabbricati, in un luogo accessibile anche a terzi, una targhetta riportante l'indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell'amministratore ai sensi dell'art. 1129 C.C..

Art. 16 - Attività di carico e scarico di merci e materiali

Se nel caricare, scaricare o trasportare merci o altro materiale di qualsiasi specie, il suolo pubblico rimane ingombro o sporco, i soggetti interessati al carico, allo scarico o al trasporto devono provvedere immediatamente allo sgombero e alla pulizia. Obbligato in solido è il destinatario della merce cui compete a propria cura e spese la pulizia in caso d'inadempienza dei soggetti di cui sopra. In caso di rifiuto o inottemperanza all'obbligo di ripristino si procederà ai sensi degli artt. 57 e 58.

Art. 17 - Sgombero neve

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.

2. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza.

3. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.

4. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

5. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici frontisti a qualunque scopo destinati, al fine di tutelare l'incolumità delle persone, hanno l'obbligo di sgombrare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede e i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi e il marciapiede presente nell'area delimitante gli stessi, o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.

6. I privati, che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico, non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare né ostacolare l'attività di raccolta dei rifiuti.

Art. 18 - Divieto di inzaccherare

1. I conducenti dei veicoli in presenza di pozzanghere, fanghiglia o neve fradicia sulle strade, dovranno tenere un comportamento tale da evitare, in qualunque modo, di bagnare o inzaccherare i pedoni e i ciclisti.

Art. 19 - Comportamenti contrari all'igiene, al decoro e al quieto vivere

1. In luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso, sono vietati i seguenti comportamenti:

a) compiere atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possono recare molestia, disgusto, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli o inconvenienti, nonché soddisfare esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;

b) visitare i luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti indossando indumenti o compiendo atti o assumendo comportamenti che non siano consoni alla dignità dei luoghi;

c) salire in piedi o utilizzare in modo improprio le panchine, sedersi o sdraiarsi anche per dormire sui monumenti e sui gradini di accesso degli edifici prospicienti la pubblica via, quando il fatto sia contrario al decoro urbano o limiti il libero utilizzo degli spazi pubblici ovvero la loro fruizione;

d) avere atteggiamenti e comportamenti fastidiosi, pericolosi o indecorosi nei confronti degli altri per l'elevato tono di voce, l'atteggiamento aggressivo o petulante o questuante o svolgendo attività di meretricio che causi disturbo alle persone impedendo, di fatto, la fruizione degli spazi da parte dei cittadini;

- e) vendere merci e/o offrire servizi abusivamente o non rispettando le prescrizioni stabilite dalle leggi vigenti anche con grida o altri comportamenti molesti come ad esempio la pulizia o il lavaggio di vetri, fari o altre parti di veicoli. Per tale violazione è sempre disposto il sequestro amministrativo ai fini della confisca dei mezzi utilizzati, della merce e dei proventi derivanti da attività illecita ai sensi dell'art. 60 comma 11;
 - f) organizzare, promuovere e partecipare, proponendo ai passanti di prendervi parte, al gioco di azzardo come ad esempio il cosiddetto "gioco delle tre carte", "della campanella" o simili. Per tale violazione è sempre disposto il sequestro amministrativo, ai fini della confisca, dei mezzi utilizzati compreso il denaro delle giocate, ai sensi dell'art. 60 comma 11;
 - g) lavare i veicoli, lavare o strigliare animali, salvo che nei luoghi autorizzati o privati;
 - h) somministrare/abbandonare qualunque tipo di alimento ad uccelli selvatici o ad altri animali ed in particolare a piccioni (*columbalivia domestica*) presenti allo stato libero sul territorio comunale, ad eccezione delle aree agricole o nei luoghi autorizzati dall'Amministrazione Comunale;
 - i) spostare, sporcare o rendere inservibili i cassonetti, i cestini e le campane per la raccolta generica o differenziata dei rifiuti urbani, abbandonare i rifiuti fuori dai contenitori, utilizzare i cestini stradali per conferire rifiuti urbani o speciali, o non rispettando le modalità di conferimento individuate dall'Amministrazione Comunale;
 - l) far bere animali direttamente dall'erogatore di fontane pubbliche ad uso potabile;
 - m) usare bombolette spray di vernice, o vernice di qualsiasi genere, per sporcare le persone, imbrattare o disegnare graffiti sui muri, sul suolo, sulle attrezzature, sui segnali stradali e su ogni bene pubblico;
 - n) imbrattare o danneggiare, effettuare scritte o disegni, su monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati, sulle loro pertinenze, porte, muri, manufatti o infrastrutture.
2. L'Amministrazione Comunale provvederà alla copertura delle scritte abusive sugli immobili comunali o demaniali e a sostenerne le relative spese, quando non sia possibile porle a carico dei trasgressori.

Art. 20 - Assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. Al fine di garantire la fruibilità, il decoro e la sicurezza delle aree pubbliche, o soggette ad uso pubblico, è vietato:
- a) assumere sul posto sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle Tabelle I – II – III – IV dell'art. 14 del D.P.R. n.309/1990.
 - b) compiere atti preparatori o anche solo atti che preludono all'assunzione sul posto di sostanze stupefacenti.
2. Qualora il comportamento agito impedisca di fatto l'accessibilità e la fruizione delle infrastrutture della mobilità, o nelle relative pertinenze, oppure delle aree a tutela del decoro individuate all'art. 6 comma 3 del presente Regolamento, verrà altresì ordinato, nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 10 del D.L. n. 14/2017 convertito con Legge n. 48/2017, l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto.

Art. 21 - Attività proibite e uso del suolo pubblico

1. Sul suolo e sull'area pubblica o di pubblico uso è proibita ogni attività che lo deteriori o ne diminuisca il decoro, ovvero rechi disagio o pericolo alla collettività.
2. E' fatto divieto agli artisti di strada, durante le loro esibizioni, stazionare nello stesso posto per un periodo continuativo superiore alle 2 ore. L'eventuale spostamento, dopo il periodo temporale anzidetto, non potrà avvenire a meno di 200 metri lineari di distanza dal punto precedente. L'attività è comunque sempre vietata:
- a) davanti all'entrata di chiese o altri edifici di culto negli orari delle funzioni;
 - b) in prossimità di strutture sanitarie o assistenziali e in prossimità delle scuole negli orari di attività;
 - c) nelle aree e piazze di pregio storico e monumentale, fatto salvo la possibilità di ottenere autorizzazione dall'Amministrazione Comunale;
 - d) dalle ore 23 alle ore 9 su tutto il territorio eccetto che nelle manifestazioni autorizzate.
3. E' sempre vietato collocare qualsiasi oggetto o manufatto sul suolo pubblico senza la preventiva autorizzazione. Per tale violazione è prevista anche la sanzione accessoria della rimozione immediata dell'occupazione abusiva.

Art. 22 - Esecuzione di giochi in luogo pubblico

1. Salvo espresso divieto, sul suolo e sull'area pubblica o di pubblico uso, diversa dalla sede stradale, è consentito eseguire giochi senza arrecare pregiudizio o pericolo a cose o persone. I soggetti di cui all'art. 4 possono intervenire e impartire prescrizioni nell'interesse della sicurezza dei partecipanti, della collettività e per la tutela delle cose pubbliche e private. E' sempre consentito giocare negli spazi appositamente predisposti.
2. Nel caso in cui i giochi organizzati da più persone, con o senza l'utilizzo di strutture fisse o mobili, siano stati autorizzati, devono essere rispettate le relative prescrizioni.

Art. 23 - Recinzione e manutenzione terreni

1. Ogni terreno deve essere tenuto in ogni momento in buone condizioni di manutenzione e decoro da parte di chi ne ha la disponibilità, con particolare riguardo alle sterpaglie e alle condizioni igieniche del luogo.
2. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, è fatto obbligo di evitare che siepi o piantagioni fuoriescano dalle recinzioni e dalle proprietà private causando danno o pericolo o impedimento alla fruizione di spazi pubblici o di percorsi pedonali o ciclabili.
3. Ai fini di salvaguardare la pubblica incolumità nelle recinzioni, i proprietari non devono utilizzare materiali pericolosi in sé o per come sono impiegati.

Art. 24 - Tende, insegne, mostre, targhe e monumenti.

1. Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento urbanistico edilizio e dal Regolamento Comunale in materia di mezzi pubblicitari e insegne, la collocazione o la modificazione di fari, lanterne, tende, targhe, bacheche, bandiere e simili, è soggetta ad autorizzazione comunale.
2. Ogni monumento, tabernacolo, targa o lapide commemorativa deve essere appositamente autorizzato dal Comune.
3. Gli oggetti e arredi di cui ai commi 1 e 2 devono essere tenuti puliti e mantenuti in buono stato e, in caso d'inosservanza del presente obbligo, decade il titolo autorizzatorio. Si procederà alla rimozione delle opere non autorizzate ai sensi degli artt. 57 e 58 del presente Regolamento.
4. L'Amministrazione Comunale può apporre ai fabbricati, anche di proprietà privata, impianti per l'illuminazione pubblica, cartelli per la denominazione delle vie o per la circolazione stradale o altri oggetti di pubblica utilità nei luoghi ritenuti più convenienti o adatti.

Art. 25 - Decoro dei fabbricati e scritte sui muri

1. Ferme restando le disposizioni previste dal Regolamento edilizio, a salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie e piazze, o comunque visibili dallo spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione.
2. Senza pregiudizio per le sanzioni penali, è proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritti, affissioni, disegni o macchie gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi e qualsiasi altro manufatto. Qualora i proprietari o i locatari o chiunque altro abbia interesse alla cancellazione, non provvedano tempestivamente alla eliminazione dei deturpamenti di cui al comma precedente, tale operazione potrà venir eseguita di ufficio senza obbligo di preavviso. Nei casi urgenti per motivi di ordine, di decoro o di opportunità, il Comune potrà provvedere alla immediata eliminazione dei deturpamenti. Resta in ogni caso a carico dei responsabili provvedere a ripristinare, a propria cura e spese, l'intonaco, le tinte e comunque la superficie dei manufatti.
3. Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici e delle aree prospicienti, o nei casi in cui non provvedano spontaneamente i proprietari, il Sindaco, con propria ordinanza, su proposta dei competenti uffici tecnici comunali, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici. E' inoltre vietato:
 - a) esporre panni stesi e collocare oggetti in modo da causare diminuzione del decoro dell'immobile sulle facciate o sulle altre parti dei fabbricati in vista al pubblico;

b) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà.

Art. 26 - Giardini, parchi, aree verdi e fontane

1. Nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi pubbliche è vietato:

- a) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
- b) cogliere fiori, strappare fronde e/o recare in qualsiasi modo danno alle piante, alle siepi, alle recinzioni, alle panchine, ai lampioni, alle fontane, alle vasche ed a qualsiasi altro oggetto ivi posto a pubblico uso od ornamento;
- c) calpestare le parti erbose, entrare nelle aiuole, nei recinti ed in qualunque altra parte non destinata a pubblico passaggio, ove tale divieto è espressamente segnalato;
- d) transitare o sostare con veicoli a motore, fatti salvi i velocipedi ed i veicoli elettrici espressamente autorizzati, sui viali interni dei giardini pubblici, su quelli riservati ai pedoni e in genere fuori dei viali e delle strade appositamente destinati, ove si applica il Codice della Strada;
- e) al di fuori dei casi e dei luoghi autorizzati, allestire tavoli, panche o altre attrezzature per fare merende o feste, accendere fuochi o bracieri;
- f) salire sugli alberi, appendervi od affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, scagliar loro contro pietre, bastoni e simili;
- g) salire o comunque usare le attrezzature e i giochi destinati ai bambini con modalità diversa dalla loro naturale destinazione o, comunque, da soggetti palesemente al di fuori della fascia di età cui sono destinati;
- h) al di fuori delle aree appositamente attrezzate o destinate; utilizzare pattini a rotelle, skateboard o altri acceleratori di andatura in modo da arrecare danno o pericolo agli altri utenti.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi.

3. All'interno dei parchi, giardini e aree verdi pubbliche è vietato l'esercizio di attività di noleggio di cavalli, carrozzelle, velocipedi, macchinine per bambini, pattini o altre attrezzature senza preventiva autorizzazione.

4. I gestori delle attività di cui al comma 3 hanno l'obbligo di vigilare sul corretto uso delle attrezzature noleggate, di pulire lo spazio usato per l'attività, di riporre le attrezzature al termine dell'attività, di indicare e rispettarne l'orario, di esporre e rispettare i prezzi relativi al noleggio di ciascun mezzo in rapporto al periodo d'uso.

5. Nelle fontane, nelle vasche e in genere in qualsiasi superficie acqua pubblica è vietato:

- a) fare il bagno, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale, immergere oppure lavare oggetti o animali, gettarvi cose.
- b) utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto;
- c) in prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, indumenti e simili.

Art. 27 - Pulizia fossati

1. Fatti salvi gli obblighi in capo ai Soggetti Istituzionali competenti, l'utilizzatore del fondo o del terreno o il proprietario hanno l'obbligo di mantenere i fossi e i canali di scolo costantemente sgombri da detriti, terra, vegetazione e da altro materiale di qualsiasi natura indebitamente riversato dentro l'alveo, in modo che, anche in caso di precipitazioni abbondanti e persistenti o di piene improvvise, il deflusso delle acque abbia luogo senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini pubbliche e private e delle eventuali vie contigue, per evitare il ristagno delle acque, tali da causare l'emissione di cattivi odori o la proliferazione di animali o insetti infestanti.

2. L'utilizzatore del fondo o del terreno o il proprietario dovrà provvedere senza ritardo a idonei interventi di pulizia e di bonifica e comunque entro un termine non superiore a 10 giorni dalla notifica del verbale di accertamento di violazione.

3. E' consentito a chiunque di raccogliere legna secca sradicata, trasportata o depositata lungo i corsi d'acqua, individuabile come "*res nullius*", previa comunicazione all'Autorità del demanio fluviale competente e nel rispetto delle eventuali prescrizioni all'uopo impartite.

Art. 28 – Divieto di campeggio libero

1. Su tutto il territorio comunale di uso pubblico è vietata l'effettuazione di qualsiasi forma di campeggio, attendamento o bivacco, anche solo con sacco a pelo o ripari di fortuna, al di fuori delle aree appositamente attrezzate, eventualmente predisposte e, comunque, per i tempi stabiliti, nonchè stabilirsi, anche temporaneamente, per alloggiare o pernottare o attendere ad altre necessità abitative.

2. A chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1 (qualora si tratti di nuclei familiari, il capo famiglia o altro destinatario identificato all'occorrenza), unitamente ed all'interno del verbale di violazione, sarà notificato l'invito allo sgombero, con l'indicazione di tutti i dati anagrafici del destinatario unitamente ai familiari ed ai dati dei veicoli, coi rispettivi nuclei familiari, intimando di sgomberare le aree occupate da autoveicoli, roulotte, camper ed altro da tutto il territorio comunale entro e non oltre 2 ore dalla data ed ora di notifica dell'invito, ed entro 15 minuti nel caso di bivacco con solo sacco a pelo o altro riparo di fortuna tende comprese.

3. E' vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la soste nel territorio del Comune di Manfredonia, di effettuare lo scarico di tali liquidi fuori dalle aree appositamente attrezzate.

4. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

5. Chiunque violi i termini per lo sgombero di cui al comma 2 sarà soggetto alle conseguenze della violazione dell'ordine impartito dall'Autorità ai sensi dell'articolo 650 Codice Penale. Al momento dell'accertamento della violazione dell'ordine di cui al comma 2, l'organo di polizia procederà a nuovo invito di allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli coinvolti. In caso di inottemperanza, si procede all'esecuzione d'ufficio, tramite ordinanza del sindaco. Le eventuali spese di intervento e di rimozione e custodia saranno a carico degli stessi soggetti destinatari dell'ordinanza medesima.

6. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da € 85,00 a € 338,00 (art. 185 CdS).

Art. 29 – Divieto di accattonaggio e mendicITÀ

1. E' vietata la questua e la richiesta di elemosina molesta in tutto il territorio comunale.

2. E' da intendersi questua molesta se effettuata con modalità insistenti, petulanti o minacciose o, comunque, tali da creare pericolo o intralcio alla circolazione veicolare e pedonale e che crei, comunque, intralcio all'ingresso in civili abitazioni, esercizi commerciali o direzionali in genere, ovvero in prossimità di luoghi ove sussiste la presenza di persone più deboli o grande afflusso di persone. E', pertanto, vietato:

- a) all'interno ed in prossimità dei mercati su area pubblica;
- b) nelle aree di sosta e di fermata dei mezzi pubblici, nelle aree antistanti e retrostanti l'Ospedale S. Camillo De Lellis nonché nei cortili ed atri interni del plesso ospedaliero;
- c) all'ingresso o nelle adiacenze dei luoghi di culto;
- d) all'ingresso e nelle adiacenze e all'interno delle aree cimiteriali;
- e) davanti o nelle immediate adiacenze degli ingressi di civili abitazioni, esercizi commerciali ed artigianali, agenzie ed uffici pubblici o privati con affaccio diretto sulla pubblica via ovvero privata aperta all'uso pubblico di tutto il territorio comunale;
- f) sulla carreggiata in genere e, in particolare, in prossimità delle intersezioni stradali.

3. E' vietata l'offerta insistente di vendita di beni, compreso prodotti editoriali, che si concluda poi con la richiesta reiterata o petulante per indurre ad acquistare il bene o di un' offerta per un bene appena donato insistentemente. La richiesta finale di elemosina è da considerarsi quale accattonaggio molesto.
4. Salvo l'applicazione di norme vigenti, è comunque vietata la richiesta di elemosina con la presenza di minori, con l'utilizzo di animali ed in ogni caso qualora l'attività venga condotta recando intralcio e rallentamento o pericolo alla circolazione stradale.
5. E' vietato nei parcheggi pubblici e di uso pubblico o di relazione e nei loro accessi veicolari e pedonali;
6. La mancata ottemperanza a quanto prescritto nel presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00. Si applica, altresì, la sanzione accessoria del sequestro del denaro provento della violazione e di eventuali attrezzature impiegate nell'attività, come disposto dall'art. 20 della legge 689/81, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della predetta legge. Il denaro oggetto di confisca sarà devoluto o utilizzato per finalità di assistenza sociale.

CAPO III - PUBBLICA QUIETE E TRANQUILLITA' DELLE PERSONE

Art. 30 - Pubblica quiete e tranquillità delle persone

1. Il Comune tutela e assicura la quiete e la tranquillità delle persone quale presupposto della qualità della vita in città.
2. E' fatto divieto a chiunque, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone, anche singole, col proprio comportamento o attraverso la propria attività o mestiere, avendo riguardo soprattutto all'ora ed al luogo in cui il disturbo è commesso, secondo il normale apprezzamento. Va comunque tenuto conto della barriera percettiva e sensoriale per i soggetti svantaggiati.
3. E' particolarmente tutelata la fascia oraria che va dalle ore 22,00 alle ore 07,00 (alle ore 09,00 dei giorni festivi) e ogni comportamento si deve conformare a questo principio. Gli uffici pubblici, nell'autorizzare attività, eventi, spettacoli, impongono prescrizioni che tengano conto di quanto sopra.
4. Il Comune di Manfredonia riconosce il diritto dei bambini al gioco e alle attività ricreative proprie della loro età. Nei cortili, nei giardini e nelle aree scoperte delle abitazioni private deve essere favorito il gioco dei bambini, fatte salve le fasce orarie di tutela della quiete e del riposo stabilite dai regolamenti condominiali.

Art. 31 - Rumori e schiamazzi per le strade

1. E' fatto divieto a chiunque di recare disturbo con rumori, schiamazzi, strumenti musicali o altri mezzi di diffusione.
2. Fermi restando i limiti previsti dall'art. 350 Reg. d'es. C.d.S. nell'usare apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora o comunque qualsiasi impianto di diffusione vocale o musicale a bordo di veicoli, l'emissione sonora da questi generata non deve propagarsi al di fuori dell'abitacolo dei medesimi.
3. Durante il trasporto, il carico e lo scarico o lo spostamento di oggetti o materiali per le strade pubbliche e private, nei cortili e nelle pertinenze, è fatto obbligo di attuare tutte le cautele per evitare frastuono o rumore.

Art. 32 - Disturbo procurato dall'uso di dispositivi antifurto

1. E' fatto divieto in qualsiasi luogo della città, sia pubblico che privato, di installare dispositivi antifurto tarati in modo tale da avere un funzionamento sonoro superiore a tre minuti continuativi e, in ogni caso, una durata, anche se intervallata da pause, superiore a 15 minuti complessivi.

Art. 33 - Abitazioni private

1. Nelle abitazioni private e nelle loro pertinenze non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbo, che superino la normale tollerabilità fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.
2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico e gli utensili per le piccole manutenzioni che producono rumore o vibrazioni, se i rumori si percepiscono all'esterno dell'abitazione, non devono essere utilizzate dalle ore 19.00 alle ore 08.00 e dalle ore 13.00 alle ore 16.00.
3. Per le attività rumorose (attività commerciali ed artigianali, ristrutturazioni interne di immobili urbani, lavori edili e cantieri) si applicano le disposizioni contenute nella Deliberazione di C.C. n. 39 del 15.09.2014. Per le macchine da giardino si applicano gli orari previsti per le attività commerciali ed artigianali.
3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini secondo la normale tollerabilità.

Art. 34 - Strumenti musicali

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
2. Non è consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 13.00 alle ore 16.00 e dalle ore 21.00 alle ore 9.00 se i suoni si percepiscono dalle abitazioni vicine.

Art. 35 - Biblioteche civiche

1. A tutela della corretta fruizione e della sicurezza degli utenti delle biblioteche civiche, è vietato ai frequentatori delle stesse porre in essere comportamenti tali da arrecare disturbo o molestia agli utenti e/o arrecare danni alle strutture. Il bibliotecario ha la facoltà di allontanare le persone che si rendano responsabili dei comportamenti vietati. L'inottemperanza all'invito di allontanamento dai locali della biblioteca comporta l'allontanamento coattivo del responsabile della violazione, da parte degli organi di vigilanza.

CAPO IV - MESTIERI E ATTIVITÀ LAVORATIVE

Art. 36 - Decoro nell'esercizio dell'attività lavorativa

1. Fatta salva la specifica normativa e le specifiche competenze in campo sanitario, dell'igiene degli alimenti e bevande e della prevenzione e protezione dei lavoratori, ogni mestiere esercitato su strada ed ogni altra attività lavorativa autorizzata ed esercitata in locali, anche da una sola persona, deve essere effettuata garantendo le condizioni igieniche.
2. I locali visibili dalla pubblica via e gli esercizi accessibili al pubblico dovranno essere in ogni momento perfettamente puliti, ben mantenuti e tinteggiati per non recare pregiudizio al decoro cittadino.
3. Su tutto il territorio comunale le vetrine e i locali interni dei negozi, dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali in genere, che si trovino anche temporaneamente in stato di inattività o dismessi, devono essere tenuti puliti e in ordine. E' necessario ricorrere ad adeguata tamponatura della vetrina, quando siano in corso lavori di manutenzione di lunga durata o il negozio si trovi in un periodo di inattività *da almeno tre mesi*. Per i locali inattivi dal punto di vista commerciale da oltre tre mesi, insistenti negli assi commerciali principali del centro storico, al fine di assicurare il decoro e l'immagine coordinata dei fronti commerciali, l'obbligo di tamponatura delle vetrine potrà essere ottemperato eventualmente attraverso pannelli/pellicole uniformati a carattere non commerciale che riproducono immagini suggestive della città e delle sue eccellenze storiche e culturali secondo il modello approvato e fornito, a richiesta, dall'Amministrazione comunale.

Art. 37 - Negozi e articoli per soli adulti

1. La vendita di articoli erotici riservati esclusivamente ai maggiorenni è ammessa solamente in esercizi commerciali che consentano la necessaria riservatezza, che abbiano l'ingresso distante almeno 200 metri

da scuole, giardini, edifici destinati a luogo di culto o alla memoria dei defunti e dalle cui vetrine o mostre non sia possibile scorgere l'interno del locale o i prodotti messi in vendita.

2. Qualora, negli esercizi di cui al comma 1, si vendano anche altri articoli in libera vendita, deve essere salvaguardata comunque la necessaria riservatezza e i prodotti destinati esclusivamente ai maggiorenti devono essere conservati o esposti in zone non immediatamente visibili.

Art. 38 - Obbligo di vendita delle merci esposte

1. Fatta salva la disciplina della pubblicità dei prezzi di vendita, in nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci che comunque a tale fine siano esposte al prezzo indicato.

2. Qualora s'intenda soltanto esporre merce od oggetti, è obbligatorio segnalare che non sono in vendita e delimitare l'esposizione.

Art. 39 - Modalità di esposizione merci e oggetti fuori dai negozi o per strada

1. Ogni merce esposta per la vendita non dovrà costituire pericolo od ostacolo, per forma, materiale e posizionamento, per i passanti in particolare ipovedenti o non vedenti o in carrozzina.

2. Qualora siano posti in vendita oggetti appuntiti, taglienti o comunque pericolosi, essi dovranno essere esposti in modo da non causare alcun danno o pericolo.

3. E' vietato esporre alla vista dei passanti qualsiasi oggetto o merce che possa recare offesa al decoro pubblico.

4. E vietato esporre merce o oggetti che possano sporcare il suolo pubblico o i passanti, ovvero emanare odori nauseanti o molesti. I prodotti alimentari esposti in cassette o altri contenitori devono sempre essere sollevati dal suolo.

Art. 40 - Divieto di uso di contrassegni, stemma e gonfalone del comune

1. Al di fuori di quanto previsto dalla disciplina dell'uso dello stemma del Comune e del gonfalone, è vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di uffici o servizi comunali, per contraddistinguere in qualsiasi modo attività private.

Art. 41 - Mestieri ambulanti e altre attività

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 44 del Regolamento, l'esercizio di mestieri ambulanti o altre attività nell'ambito del territorio comunale non è consentito, salvo espressa autorizzazione comunale in occasione di particolari eventi o per determinati luoghi o situazioni, in cui l'Amministrazione comunale può impartire specifiche disposizioni per l'esercizio delle attività di cui trattasi.

Art. 42 - Pubblici intrattenimenti e spettacoli viaggianti

1. Gli allestimenti, le baracche e i loro annessi, e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente dovranno essere mantenute pulite e in perfette condizioni igieniche anche in base alle prescrizioni che potranno volta per volta essere stabilite dal comune. Le aree adibite a questo scopo dovranno essere dotate di un congruo numero di contenitori per la raccolta differenziata.

2. Il suolo pubblico dovrà inoltre essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di metri tre intorno allo spazio occupato.

3. A coloro che svolgono l'attività di spettacolo viaggiante è fatto obbligo di tenere il pubblico, con particolare riguardo ai bambini, ad una distanza dall'attrazione tale da impedire che allo stesso sia procurato danno o pericolo.

4. Ai soggetti che svolgono l'attività di spettacolo viaggiante e di pubblico intrattenimento è vietato:

a) attirare il pubblico con richiami rumorosi e molesti;

b) tenere aperti gli allestimenti oltre l'orario consentito dalla singola autorizzazione.

5. L'Amministrazione Comunale, in occasione di particolari eventi o in determinati luoghi o situazioni può, con specifica ordinanza, impartire disposizioni o specificazioni.

Art. 43 - Raccolta stracci o altri oggetti

1. Chiunque svolge l'attività di raccolta autorizzata di stracci o altri oggetti usati, deve aver cura di svuotare periodicamente i raccoglitori, in modo che non si creino situazioni indecorose di accumulo di materiale fuori dagli stessi. Durante le operazioni di raccolta o sgombero non devono crearsi situazioni di pericolo o di ingombro del suolo pubblico, nonché di disagio o fastidio per la cittadinanza.

Art. 44 – Commercio in forma itinerante

1. In attuazione delle disposizioni normative in materia (art. 28 c. 16 D.Lgs. n. 114/98) è vietato l'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante mediante soste o fermate:

a) per motivi di salvaguardia della circolazione stradale a meno di 10 metri o in corrispondenza delle rotatorie e delle altre intersezioni stradali, nonché sulle principali strade di accesso alla Città caratterizzate da intensi flussi di traffico;

b) per ragioni di salvaguardia del patrimonio artistico, culturale e architettonico, all'interno del centro storico;

c) in tutte le zone vietate dal Regolamento Comunale disciplinante il commercio su aree pubbliche.

2. Con specifica delibera della Giunta comunale potranno essere introdotte limitazioni su altre strade comunali per particolari e specificati motivi.

3. Su tutto il territorio comunale è vietato detenere per la vendita, articoli e merci contenuti in borse, cartelle o altri contenitori che, per quantità e qualità, non costituiscano il normale acquisto personale. In tale ipotesi è sempre disposta la confisca della merce a qualsiasi titolo offerta.

Art. 45 – Divieto di contrattazione e acquisto di merce o servizi e relative sanzioni.

1. Ferma restando l'eventuale applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, su tutto il territorio comunale e comunque al di fuori dei luoghi destinati alla vendita in sede fissa e ambulante in forma itinerante, è vietato a chiunque la contrattazione e l'acquisto di merce, fatte salve le violazioni previste sia dal D.Lgs. n. 114/98 (per i venditori abusivi) che dalla Legge n. 80/2005 (in materia di commercio di merci con marchi contraffatti).

2. Chiunque viola le disposizione del presente articolo è ammesso al pagamento in misura ridotta, entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 25,00.

Art. 46 - Misure di prevenzione contro l'abusivismo commerciale da attuare da parte degli ambulanti su posteggio all'interno dei mercati, fiere, manifestazioni ecc. e relative sanzioni pecuniarie ed accessorie.

1. Ogni ambulante assegnatario di posteggio all'interno dei mercati, fiere, manifestazioni ecc. deve presidiare e monitorare l'area in concessione, affinché non sia utilizzata a deposito/vendita di merce, anche se non contraffatta, da parte di soggetti non autorizzati. Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalla legge e dai regolamenti, in caso di rinvenimento sul posto o sequestro di merce contraffatta e non, ai titolari e/o affittuari di posteggio, accertato l'omesso controllo, sarà comminata apposita sanzione pecuniaria per l'omesso controllo e la confisca della merce rinvenuta per la vendita e di tutte le cose servite o destinate a commettere l'illecito ai sensi dell'art. 20 della Legge n. 689/1989 previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della citata legge.

Art. 47 - Contrasto alle attività economiche che fungono da depositi merce per soggetti che operano la vendita abusiva.

1. Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalla legge e dai regolamenti, per le attività poste in tutto il territorio comunale che a seguito di accertamento e contestazione da parte della Polizia Locale e altre Forze dell'Ordine, risultassero luoghi di deposito o di fornitura di merce contraffatta e non (dunque anche merce di modesto valore) oppure "luogo di partenza o base operativa" per i soggetti che svolgono vendita non autorizzata, potrà essere disposta dal Sindaco quale autorità locale di P.S. la sospensione dell'autorizzazione dell'esercizio per un massimo di giorni 20 consecutivi.

Art. 48 – Misure di prevenzione contro il trasporto e la detenzione di merce destinata alla vendita abusiva.

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 44 del presente Regolamento, al fine di rafforzare le misure di contrasto all'abusivismo commerciale nelle zone soggette a particolare tutela ai sensi dell'art. 9 D.L. n. 14/2017 convertito con Legge n. 48/2017 e individuate dall'art. 6 del presente Regolamento, sono vietati il trasporto e la detenzione senza giustificato motivo di mercanzia contraffatta e non, in molteplici pezzi, anche di modico valore (ad esempio fiori, bigiotteria, cappelli, monili, occhiali, giocattoli o altri piccoli prodotti) verosimilmente destinata alla vendita irregolare, realizzati con le seguenti modalità:

- a) con furgoni o altri veicoli privati, comprese le attività di deposito, carico e scarico. In caso di sosta o fermata nelle pubbliche vie, a seguito di opportuni rilievi degli agenti che accertino l'assenza di giustificato motivo per la suddetta attività di trasporto e/o conservazione e/o scarico merci oppure di verifica che il veicolo direttamente e immediatamente funga da mezzo funzionale per la vendita abusiva, l'organo accertatore potrà operare, anche in assenza del trasgressore, alla rimozione forzata del veicolo finalizzata all'applicazione delle sanzioni accessorie previste dal presente articolo;
- b) sui mezzi pubblici mediante sacchi o altri contenitori di grandi dimensioni o esponendola sulla propria persona;
- c) a piedi o con velocipedi o motocicli, mediante sacchi o altri contenitori di grandi dimensioni o esponendola sulla propria persona.

2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalla legge e dai regolamenti, la violazione della presente disposizione comporta la confisca della merce trasportata, detenuta e/o offerta per la vendita e di tutte le cose servite o destinate a commettere l'illecito ai sensi dell'art. 20 della legge n. 689/1989 previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della citata legge.

Art. 49 - Volantinaggio e distribuzione di oggetti

1. Fatte salve le norme statali, regionali e comunali sulla pubblicità o specifiche autorizzazioni, sul suolo pubblico o dai locali aperti su di esso, è consentito, nelle forme non vietate e fuori dalle carreggiate, distribuire o depositare per la libera acquisizione qualsiasi oggetto, giornale, volantino, purché non sia recato pregiudizio alla pulizia del suolo o disturbo alla circolazione, anche dei pedoni.

2. E' sempre vietata la collocazione di volantini sui veicoli in sosta. È vietata altresì la distribuzione sulle soglie e sui gradini degli edifici prospicienti marciapiedi e aree pubbliche di volantini a scopo commerciale.

3. Nel caso in cui non sia possibile identificare il trasgressore, le sanzioni per le violazioni del presente articolo saranno a carico del beneficiario o utilizzatore del messaggio pubblicitario, come obbligato in solido ai sensi dell'art. 6 della L. 689/81 e dell'art. 6 c.2 D.Lgs. 507/93.

TITOLO III – MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 50 – Disposizioni generali

Fermo restando quanto previsto da norme nazionali e regionali in materia di tutela degli animali, devono essere rispettate anche quelle contenute negli articoli che seguono, qualora non risultino incompatibili. Per i controlli, qualora necessari il parere tecnico, l'Ufficio Comunale competente provvederà a richiedere l'intervento del Servizio Veterinario dell'Asl. Nei casi urgenti tale richiesta potrà essere effettuata direttamente dall'organo accertatore anche con richiesta verbale o telefonica.

Art. 51 – Tutela degli animali domestici

1. In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di maltrattare e molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza, di percuoterli, sottoporli a sforzi eccessivi e rigori climatici ingiustificati(art. 544 ter C.P).
2. Fermo restando quanto disposto dalle norme specifiche del Regolamento Veterinario e di Igiene, è vietato effettuare attività di allevamento di animali domestici senza la prescritta autorizzazione. La detenzione di un esiguo numero di animali da cortile (fino a 10), tipo galline o conigli, per uso familiare, è consentita ma, in ogni caso, devono essere garantite condizioni igieniche tali da non arrecare disturbi e disagi.
3. È vietato abbandonare animali domestici.
4. È vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.
5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, di cui al comma 3 è soggetto a quanto previsto dall'art. 727 C.P.(ammenda da € 1000,00 a € 10.000,00); chiunque violi le disposizioni del presente articolo, di cui al comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa da € 25,00 a € 100,00 (art. 182 CdS).

Art. 52 – Protezione della fauna selvatica

1. Il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, deve intendersi esteso a tutto il territorio comunale.
2. È vietata la distruzione di nidi di uccelli o tane di altri animali.
3. È fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse.
4. Chi detiene specie selvatiche consentite, deve curarne il mantenimento ed il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.
5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, di cui al comma 1, 2 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00; chiunque violi le disposizioni del presente articolo, di cui al comma 3 incorre nei provvedimenti previsti dall'art. 727 C.P.

Art. 53 – Divieti specifici

1. E' fatto divieto, su tutto il territorio comunale, di offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario.
2. È vietato utilizzare animali per spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamento e sevizie.
3. È vietata la detenzione di animali di qualsiasi specie, esposti alle intemperie, senza un adeguato riparo e senza la costante disponibilità di acqua e cibo.
4. È vietato trasportare cani e altri animali domestici chiusi nel bagagliaio dell'auto o, comunque, all'interno di contenitori che non assicurino un'adeguata aerazione.
5. Gli animali esposti per la vendita all'interno dei negozi devono avere assicurati spazio, aerazione ed illuminazione adeguati alle necessità della specie e dell'età.
6. È fatto divieto di strumentalizzare gli animali per la pratica dell'accattonaggio. In particolare è vietata l'esposizione di animali in cattivo stato di salute, cuccioli lattanti o cuccioli da svezzare.
7. Il proprietario o il custode di un animale è tenuto a garantire costantemente le cure necessarie, un'alimentazione adeguata per qualità e quantità ed il corretto trattamento dello stesso, facendo ricorso, ove necessario, al veterinario.
8. È vietata l'organizzazione di combattimenti tra animali di qualsiasi specie. È vietato, altresì, assistere a combattimenti organizzati tra animali.
9. Le violazioni del presente articolo, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal Regolamento, qualora costituiscano reato, sono soggette ai provvedimenti previsti dall'art. 544 ter C.P..

Art. 54 – Conduzione sicura e custodia di cani e altri animali

1. In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari dei cani di iscriverli all'anagrafe canina e di munirli di apposito dispositivo di identificazione entro due mesi.
2. Ferme restando le disposizioni del Regolamento Veterinario per la profilassi della rabbia e le ordinanze sanitarie in materia, a tutela dell'incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti, salvo che nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se di taglia grossa o media o di indole mordace ovvero quando condotti nei locali pubblici e sui pubblici mezzi di trasporto, anche muniti di museruola. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore ai 1,5 metri.
3. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 672 del Codice penale, il proprietario o l'eventuale detentore devono custodire con le debite cautele il cane, in modo da evitare che l'animale vaghi libero per le vie cittadine e negli spazi pubblici.
4. E' fatto assoluto divieto di tenere cani legati alla catena se questa è inferiore a metri tre e purché la stessa possa scorrere su un gancio snodabile di almeno cinque metri. In ogni caso il cane non può essere tenuto alla catena per più di otto ore consecutive. Gli animali tenuti alla catena devono poter raggiungere un riparo adeguato, e i contenitori dell'acqua e del cibo sempre disponibili.
5. Nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati, i cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario o del detentore, esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate. Dei danni che i cani, eventualmente, provochino al patrimonio del verde pubblico rispondono i proprietari in solido con il conduttore.
6. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati, in modo tale che per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone.
7. Il proprietario dovrà garantire all'animale la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze fisiologiche e comportamentali. In particolare è fatto divieto di detenere gli animali in spazi angusti, in terrazze o balconi relativamente alla razza ed alla mole e, comunque, in cantine e scantinati.
8. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni, quando siano condotti in spazi pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime negli appositi contenitori presenti nel territorio comunale, ad eccezione dei non vedenti con cani guida. Come previsto dal D.P.R. n. 320/54 non si applicano le disposizioni di cui al presente comma per i cani delle forze armate, delle forze di polizia e della protezione civile quando sono utilizzati per servizio.
9. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico provvedendo le eventuali deiezioni liquide lasciate dall'animale i portici e le aree antistanti agli esercizi commerciali.
10. È vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezion fatta per quelli che accompagnano persone disabili, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.
11. E' vietato condurre o lasciare entrare cani nei luoghi destinati all'esercizio del culto, nei cimiteri, negli ospedali, nei laboratori per la produzione e la lavorazione degli alimenti, nei depositi di generi alimentari, nelle aree destinate e attrezzate ad uso esclusivo di giochi per l'infanzia, negli stadi e negli istituti scolastici di ogni ordine e grado
12. Il possesso e la conduzione di cani pericolosi, in base a certificazione del medico veterinario o in quanto appartenenti alle razze elencate in provvedimenti emanati da autorità nazionali o locali, è vietato ai soggetti indicati negli stessi provvedimenti nonché ai minorenni, ai soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno, agli interdetti e agli inabilitati per infermità. E' parimenti vietato l'addestramento dei cani inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività, ovvero la loro sottoposizione a doping così come definito all'art. 1 cc 2 e 3 della L. 376/2000. Chiunque possieda un animale di cui sopra, nonché il proprietario di cane dichiarato a rischio elevato di aggressività dai Servizi Veterinari dell'ASL, ha comunque

l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa specifica per la responsabilità dei danni causati a terzi. In caso di mancata stipulazione della polizza assicurativa, sentito anche il Servizio veterinario, si può procedere a sequestro amministrativo del cane, che sarà restituito al proprietario solo a seguito di stipulazione e attivazione della stessa. Le spese per la custodia, il mantenimento e la cura delle condizioni di salute dell'animale saranno a carico del proprietario.

13. E' fatto assoluto divieto di tenere cani alla catena o in cucce sulle pubbliche vie.

14. E' vietato impedire o intralciare in qualsiasi modo gli addetti all'accalappiamento di cani nell'esercizio delle loro funzioni.

15. I cani devono essere tenuti in modo da non oltrepassare le recinzioni invadendo, incustoditi, luoghi pubblici o privati.

16. Chiunque segnali un animale randagio all'Asl competente per territorio o al Comando di Polizia Locale, deve farlo nel momento e nel luogo esatto in cui l'animale si trova, consentendo al personale di Polizia Locale e ai servizi veterinari territorialmente competenti di accertare l'effettiva provenienza dell'animale dal luogo segnalato. Chiunque accudisca un animale ospitandolo presso di sé, sfamandolo e accudendolo diventa responsabile del suo comportamento e della sua custodia nel periodo di tempo durante il quale l'animale è custodito e, in caso di sovraffollamento del canile comunale o in assenza di altre strutture idonee al suo ricovero, ne diventa custode fino alla sua definitiva cessione o adozione da parte di terzi.

17. Chiunque accudisca gatti randagi ha l'obbligo di dichiararsi referente felino e di comunicare la loro presenza all'autorità sanitaria competente per territorio, la quale provvederà alla sterilizzazione degli stessi. Parimenti, il referente felino, oltre a prendersi cura della colonia felina, dovrà mantenere pulite le aree pubbliche, evitare gli accumuli di cibo e deiezioni, evitare l'avvicinamento di altri animali (ratti, insetti, uccelli) senza arrecare danni a terzi e rispondendo, eventualmente, per i danni cagionati dagli animali da lui accuditi, sollevando il Comune da qualsiasi addebito e/o responsabilità. Qualsiasi condotta contraria a tali disposizioni è soggetta ad una sanzione pecuniaria di € 25,00 e una sanzione massima di euro € 500,00.

Art. 55 – Trasporto di animali su mezzi pubblici

Il trasporto di animali su mezzi di servizio pubblico è disciplinato da apposito regolamento adottato dall'azienda che esercita il servizio.

Art. 56 – Animali liberi

1. Il Sindaco con propria ordinanza può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.

2. E' vietato lasciare cibo negli spazi pubblici, nelle aiuole, nei giardini pubblici per piccioni o altri animali randagi. L'eventuale distribuzione di cibo deve essere fatta osservando cautele che evitino disagi al decoro ed all'igiene pubblica, mediante la sorveglianza dei generi alimentari fino alla loro consumazione totale e quindi mediante l'asportazione delle ciotole e dei resti di cibo. Il cibo non deve, comunque, imbrattare in alcun modo il suolo pubblico.

3. Ai sensi del comma 1, quando particolari esigenze di natura igienico-sanitaria lo richiedano, il Sindaco con propria ordinanza può disporre il divieto temporaneo, anche soltanto per particolari zone, di distribuzione di cibo per animali ancorché con le cautele di cui al comma che precede.

4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.

TITOLO IV - MEDIAZIONE SOCIALE, EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' E ASSISTENZA ALLE PERSONE

Art. 57 - Mediazione sociale ed educazione alla legalità

1. Il Comune favorisce la mediazione sociale intesa come integrazione tra persone, convivenza civile e bonaria risoluzione dei conflitti, ponendo a disposizione dei cittadini specifico servizio svolto da personale addetto presso le sedi degli appositi uffici comunali.

2. L'attività di mediazione sociale di cui al presente articolo è svolta, a richiesta di parte, in quei conflitti per i quali nessuna delle parti interessate abbia richiesto l'azione penale, se il fatto è procedibile a querela, o non siano stati commessi fatti illeciti procedibili d'ufficio.
3. La Polizia Locale, dopo aver convocato le parti che ne abbiano fatto richiesta, tenta di ricomporre le situazioni di disagio e di conflitto verbalizzando le conclusioni dell'incontro.
4. Nel caso in cui la Polizia Locale riscontri l'esito positivo dell'incontro di mediazione, sono verbalizzati e sottoscritti gli impegni presi dalle parti in questione. Inoltre, dandone atto nel verbale medesimo, a carico dei soggetti direttamente ricollegabili al conflitto viene sospesa la procedura di contestazione delle eventuali violazioni amministrative accertate.
5. Tra i medesimi soggetti e per la medesima questione non può essere effettuato più di un intervento di mediazione.
6. Qualora le parti non ottemperino agli impegni presi nel verbale e nell'impegno sottoscritto di cui al comma precedente, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da € 25,00 a € 500,00, oltre alla sanzione relativa alla violazione sospesa di cui si è dato atto nel verbale di mediazione.
7. La Polizia Locale pone alla base della sua azione la prevenzione degli illeciti e dei conflitti sociali, educando al rispetto delle norme di convivenza. Collabora con gli istituti scolastici e le famiglie per l'educazione alla legalità dei giovani, anche informando circa i principi contenuti nel presente Regolamento. L'Amministrazione Comunale può stipulare convenzioni con le associazioni di volontariato per realizzare collaborazioni rivolte a favorire l'educazione alla convivenza, al senso civico e al rispetto della legalità.

Art. 58 - Accompagnamento di persone in difficoltà e minori

1. Premesso il richiamo integrale alla normativa vigente in campo nazionale e regionale, in casi di emergenza e urgenza sociale che vedano coinvolte persone indigenti, sole, incapaci, anziane o minorenni o comunque soggetti in situazioni di gravi difficoltà, il personale della Polizia Locale interviene anche secondo quanto stabilito nei protocolli operativi definiti con altri uffici o servizi comunali, altre pubbliche amministrazioni e strutture convenzionate.
2. Nel caso di interventi effettuati sulla base del presente Regolamento che comportino situazioni di disagio sociale e perdita dei mezzi minimi di sussistenza, assieme alla Polizia Locale dovranno essere presenti anche i competenti Servizi Sociali per valutare, in relazione alle condizioni economiche e sociali, l'individuazione di alternative consone e idonee sistemazioni.
3. Per la soluzione delle situazioni di cui ai commi 1 e 2 il personale della Polizia Locale, rilevata la situazione, può provvedere all'accompagnamento della persona presso un centro di accoglienza o altro locale indicato dai servizi sociali.
4. Nei confronti di minori moralmente o materialmente abbandonati o che si trovano in altre situazioni previste dall'art. 403 Codice Civile, la Polizia Locale interviene identificando il minore e ricoverandolo presso un centro di accoglienza, d'intesa con i Servizi Sociali. In caso si tratti di minori di cittadinanza straniera, si procede all'identificazione e al ricovero in strutture adeguate secondo gli accordi presi con le pubbliche amministrazioni interessate e le altre forze di polizia. In tutti i casi di cui sopra viene fatta segnalazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minori.
5. Le misure di accompagnamento e ricovero di cui ai commi precedenti sono attuate anche in caso di situazioni climatiche eccezionali, come ad esempio in caso di temperature invernali particolarmente rigide.

Art. 59 - Trattamenti Sanitari Obbligatori e Accertamenti Sanitari Obbligatori

1. Fatte salve le disposizioni di leggi statali e la normativa regionale in materia, nonché le disposizioni operative di servizio del Comando di Polizia Locale, in occasione di Trattamenti Sanitari Obbligatori (TSO) o Accertamenti Sanitari Obbligatori (ASO) ai sensi della legge statale, gli operatori sanitari e il personale della Polizia Locale svolgono gli adempimenti inerenti al proprio ruolo istituzionale.
2. Gli operatori sanitari intervengono sul posto e attuano il provvedimento di TSO o ASO ponendo in essere iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato nel rispetto della dignità della persona e dei suoi diritti.
3. Il personale della Polizia Locale e/o delle altre forze di Polizia, durante le operazioni di cui al presente articolo, tutela l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni pubblici e privati, concorre alle iniziative

volte ad assicurare il consenso ed interviene nei confronti del soggetto da sottoporre al provvedimento solo qualora questi metta in atto un comportamento di resistenza attiva o passiva ovvero sia causa di pericolo o danno per se stesso, per altri o per le cose, o sia necessario accedere con la forza dentro locali chiusi o dimore, garantendo la piena attuazione del provvedimento stesso.

4. Il personale della Polizia Locale, nello svolgimento delle operazioni di cui al comma 3, può operare anche fuori del territorio comunale anche con l'arma in dotazione, per i fini di collegamento previsti dal Regolamento della Polizia Locale.

TITOLO V – SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 60 - Sistema sanzionatorio

1. Ai fini dell'accertamento ed irrogazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della L. 689/1981 e dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000;

2. Tutti i soggetti nei confronti dei quali siano state accertate violazioni al presente Regolamento possono proporre ricorso amministrativo nelle forme stabilite dalla legge.

Art. 61 - Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità

1. Nel caso che, a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente Regolamento, sia necessario provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi o a rimuovere le opere abusive, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento intimando tale obbligo al trasgressore. Se il ripristino o la rimozione vengono immediatamente eseguiti, l'agente accertatore ne dà atto nel verbale di accertamento.

2. In caso di mancata ottemperanza gli organi deputati al controllo avranno facoltà, quando possibile, eventualmente eliminando i vincoli imposti con catene o altri ancoraggi a protezione, di rimuovere immediatamente gli oggetti, che saranno custoditi a cura del Comune e a spese dell'interessato.

3. Qualora il trasgressore rifiuti di attuare immediatamente il ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione e non sia possibile procedere ai sensi del comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 500,00.

Art. 62 - Rimessa in pristino o rimozione delle opere di non immediata attuabilità

1. Se il ripristino del precedente stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive, conseguente alla violazione di una delle disposizioni del presente regolamento, sia di non immediata attuabilità, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento, intimando l'obbligo al trasgressore. Copia del verbale con specifico rapporto viene inviato al Dirigente competente all'emanazione dell'ordinanza di ingiunzione il quale procederà, altresì, ad ordinare la rimessa in pristino o la rimozione delle opere.

2. Qualora il trasgressore non ottemperi, è soggetto alla sanzione di cui all'art. 64 c.10 e si provvede al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell'interessato.

Art. 63 Diffida amministrativa

1. In applicazione delle disposizioni normative vigenti, l'Amministrazione promuove azioni volte al conseguimento di un'ordinata e civile convivenza all'interno del territorio comunale, mirando alla riduzione dei fenomeni di illegalità e inciviltà diffusa, privilegiando in particolare le pratiche di mediazione dei conflitti e riduzione del danno di cui all'art. 57 nonché l'educazione alla convivenza nel rispetto del principio di legalità.

2. Per le stesse finalità introduce, in via sperimentale ed in attesa di regolamentazione legislativa regionale, lo strumento della diffida amministrativa, quale attività di controllo alternativa all'accertamento della violazione, finalizzata alla tutela del bene comune mediante un approccio collaborativo con la cittadinanza.

Art. 64 - Sanzioni e procedure di ricomposizione

1. La violazione di disposizioni del Regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa pecuniaria per essa determinata, in via generale ed astratta, nel Regolamento stesso e potrà essere adeguata alle mutate esigenze di carattere generale con provvedimento dell'organo comunale competente.
2. Per tutte le violazioni alle norme del presente Regolamento in cui non vi sia espressamente indicata la sanzione amministrativa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.
3. In caso di violazione delle norme del presente Regolamento, oltre alle sanzioni pecuniarie, consegue la sanzione accessoria della cessazione dell'attività illecita e/o, a seconda dei casi, della rimozione delle opere abusive e del ripristino, a carico del trasgressore. In caso di inottemperanza si procederà all'esecuzione d'ufficio con addebito delle spese al trasgressore e all'obbligato in solido.
4. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo che la violazione configuri anche la lesione di un interesse giuridico protetto da norma regolamentare diversa, nel qual caso si applica anche la sanzione prevista dalla disposizione violata del presente Regolamento.
5. Per le violazioni al presente Regolamento che comportano, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 14/2017, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente (da € 100,00 a € 300,00), al trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 10 del D.L. 14/2017, l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto.
6. Nei casi di conflitto sociale e degli altri casi in cui ciò sia appropriato e possibile, la Polizia Locale effettua tentativi di mediazione e conciliazione prima dell'irrogazione delle sanzioni del presente Regolamento.
7. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.
8. Lo svolgimento di attività in modo non conforme alle concessioni o autorizzazioni rilasciate, oltre all'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può comportare la sospensione o la revoca della concessione o dell'autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.
9. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o all'inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando l'irrogazione delle sanzioni amministrative principali ed accessorie previste per la violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità diretta sostitutiva.
10. Il trasgressore che non ottempera al provvedimento dirigenziale di cui all'art. 62, o non vi ottempera nei termini previsti, o che, in caso di ripristino o rimozione di opere di facile attuabilità, si sia rifiutato di eseguirla immediatamente, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00.
11. In tutti i casi in cui sia prevista l'applicazione della sanzione accessoria della confisca, l'organo che accerta la violazione procede al sequestro delle cose o delle attrezzature oggetto di confisca redigendo specifico verbale.
12. Ai sensi dell'art. 13 L. 689/1981 è, inoltre, sempre possibile agli agenti accertatori accedere ai locali ove si svolge qualsiasi attività lavorativa. Chiunque impedisca, anche temporaneamente, l'accesso agli agenti accertatori all'interno dei locali adibiti ad attività lavorativa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00.
13. Per tutto quanto non espressamente riportato nel presente articolo, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 65 – Proventi delle sanzioni: destinazione

1. Spettano al Comune i proventi delle sanzioni riscosse dall'Ente per la violazione delle norme del presente Regolamento.
2. Di tutti i proventi sanzionatori che non siano gravati da specifico vincolo di destinazione ad opera di precipua norma di Legge, potrà procedersi a destinare una quota in favore del personale della Polizia Locale impiegato, secondo quanto previsto dalla vigente normativa contrattuale in materia.

Art. 66 – Entrata in vigore e abrogazione di norme previgenti

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.
2. Dalla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme contenute nel previgente Regolamento di Polizia Urbana e tutti gli atti e i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2019 / 22**

Ufficio Proponente: **CORPO POLIZIA LOCALE**

Oggetto: **NUOVO REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA. APPROVAZIONE**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (CORPO POLIZIA LOCALE)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 19/09/2019

Il Responsabile di Settore
f.to Matteo Ognissanti